



Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane  
e Servizi Educativi  
Direzione Risorse Umane, Formazione e  
Servizi Educativi  
Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti

Sede Palazzo Valmarana  
S. Marco, 4091  
30124 Venezia

[gare.educativo@comune.venezia.it](mailto:gare.educativo@comune.venezia.it)

[servizieducativi@pec.comune.venezia.it](mailto:servizieducativi@pec.comune.venezia.it)

CF 00339370272

Responsabile dell'istruttoria: Claudia Bontempelli

Responsabile Unico del progetto: dott.ssa Sabrina Favretto

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

### 1) Oggetto del contratto

Fornitura di prodotti farmaceutici e para farmaceutici necessari al funzionamento degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali alla società A.M.E.S. S.p.A. periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026 – CIG BA1415721E.

### 2) Decorrenza:

Il contratto decorre dal 01/01/2026 e termina il 31/12/2026.

### 3) Compenso:

I prezzi dei prodotti saranno quelli presentati da A.M.E.S. S.p.A. con il listino riservato per l'anno 2026, acquisito con PG 13499/2026.

### 4) Modalità di esecuzione del contratto:

- I prezzi dei prodotti:
  - dovranno riportare l'aliquota IVA da applicarsi ed essere comprensivi dei costi derivanti dal trasporto, consegna, anche al piano ove necessario, presso le sedi dell'allegato "Elenco punti consegna con indirizzi";
  - dovranno avere validità per tutta la durata del contratto;
- il trasporto, la consegna, anche al piano ove necessario, verranno effettuati a cura e spese di A.M.E.S. S.p.A.;
- la fornitura dei prodotti dovrà avvenire nei periodi, concordati con l'Ufficio Fabbisogni, sotto riportati:

DATA CONSEGNA 3 FORNITURE NIDI
15 MARZO proroga max 5 gg.
25 MAGGIO proroga max 5 gg.
15 NOVEMBRE proroga max 5 gg.

DATA CONSEGNA 2 FORNITURE INFANZIA
15 MARZO proroga max 5 gg
15 NOVEMBRE proroga max 5 gg

- **non saranno quindi ammissibili consegne effettuate in assenza di accordo con l'Ufficio Fabbisogni;**
- i termini di consegna dei prodotti sono di norma indicativi e con una possibile tolleranza massima:

- di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla data concordata;
- l'Ufficio Fabbisogni invierà ad A.M.E.S. S.p.A. le richieste dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali, nei periodi come da schema sotto riportato

<b>DATA RICHIESTE NIDI</b>
ENTRO IL 15 FEBBRAIO
ENTRO IL 15 APRILE
ENTRO IL 30 SETTEMBRE

<b>DATA RICHIESTE INFANZIA</b>
ENTRO IL 15 FEBBRAIO
ENTRO IL 30 SETTEMBRE

- A.M.E.S. S.p.A. invierà all'Ufficio Fabbisogni il preventivo di spesa e dopo aver ricevuto la sua accettazione dallo stesso Ufficio provvederà alle consegne presso le sedi dell'allegato "Elenco punti consegna con indirizzi";
- trattandosi di compravendita non è riconosciuta alcuna revisione del prezzo pattuito, in quanto l'oggetto del contratto consiste in una prestazione a esecuzione istantanea ancorché con prestazioni differite.

## 5) Controlli

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 497 del 29/10/2024 e all'art. 31, comma 2, dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale procederà alla verifica della corrispondenza dei prodotti/servizi forniti rispetto a quanto offerto sia per la tipologia che per i quantitativi e il pagamento delle fatture avverrà soltanto dopo tale verifica.

Il fornitore consegnerà gli articoli richiesti previa emissione del "Documento di Trasporto" con l'esatta indicazione delle relative Quantità e Qualità.

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la fornitura/il servizio rispetto ai tempi stabiliti, il committente si riserva la facoltà di provvedere all'acquisizione dei prodotti /servizi richiesti altrove, anche per qualità differenti o a prezzi superiori rispetto a quello contrattuali, salva e impregiudicata l'applicazione della penale di cui al punto 6) "Inadempienze e penalità".

L'Amministrazione Comunale richiede:

- all'affidatario l'invio via mail del certificato di regolare esecuzione della fornitura/del servizio (vedi art. 13 "Pagamenti");
- al personale delle sedi dove verrà effettuato il servizio la conferma o meno via mail dell'avvenuta esecuzione del servizio/fornitura.

Qualora la fornitura/ il servizio non sia conforme a quanto richiesto, con presentazione di evidenze fotografiche, l'affidatario verrà contattato per il rifacimento/sostituzione o il completamento del servizio/fornitura nonché per l'eventuale ritiro della merce già consegnata, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

## 6) Inadempienze e penalità

Qualora durante l'esecuzione della fornitura, siano rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità:

- a) ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di ritardo della consegna oppure di mancata consegna nel termine stabilito decorrente dalla trasmissione dell'ordinativo di fornitura: in tal caso la penalità sarà calcolata in misura variabile - tra lo 0,5‰ (0,5 per mille) e l'1,5‰ (uno,cinque per mille) del valore netto del contratto - per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10%

dell'importo netto contrattuale. L'importo della penale sarà individuato considerando:

- il numero di giorni di ritardo;
- l'importo del contratto;
- l'entità delle conseguenze legate al ritardo;

in questo caso, la Stazione Appaltante potrà procedere con la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali;

- b) fornitura di prodotti diversi da quelli indicati negli ordini e ciò senza adeguata motivazione tecnica, qualora non si provveda alla loro sostituzione entro termini tali da evitare l'insorgere di disservizi e, comunque, entro 5 giorni dalla contestazione: penalità pari al 5‰ (cinque per mille) dell'intera fornitura del giorno interessato;
- c) nel caso in cui il fornitore non consegni o ritardi la fornitura (come previsto alla precedente lettera a), il Committente ha facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito, chiedendo alla società A.M.E.S. l'eventuale differenza di prezzo laddove il fornitore successivo subentrato applichi prezzi maggiori e applicando, sempre nei confronti del fornitore inadempiente, le penalità di cui alla precedente lett. a).

Le somme così determinate a titolo di penali, verranno direttamente detratte dall'importo dei corrispettivi dovuti.

### **7) Caratteristiche generali dei prodotti:**

I farmaci e i parafarmaci devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario relative alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio. In particolare devono rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana ultima edizione e relativi aggiornamenti e a ogni altra disposizione vigente in materia.

Le singole confezioni devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità.

Il periodo di validità dei prodotti non deve essere inferiore ai 2/3 di quella stabilita per ciascuna specialità medicinale.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione e la data di scadenza devono essere chiaramente leggibili.

### **8) Oneri e responsabilità dell'affidatario**

Il fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti:

- che al momento della consegna presentino o imballi imperfetti (anche a causa trasporto) o difetti di fabbricazione, che verranno rifiutati dal committente con l'obbligo, da parte del fornitore, della loro immediata sostituzione;
- che al momento della consegna presentino un periodo di validità non conforme alle indicazioni dell'art. 7;
- qualora la maggior parte dei bambini, al momento dell'uso, manifestino reazioni allergiche, irritazioni cutanee, ecc., in relazione a lotti di prodotti, previo accordo tra le parti.

Nel caso in cui A.M.E.S. S.p.A. si trovi nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, per causa di forza maggiore documentabile, dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio Fabbisogni, concordando con esso i tempi di consegna o l'eventuale prodotto sostitutivo.

L'accettazione dei prodotti non esonera A.M.E.S. S.p.A. dal rispondere a eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto della loro utilizzazione.

Anche a consegna avvenuta e accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o

comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, i prodotti vengono rifiutati e quindi respinti ad A.M.E.S. S.p.A., che dovrà sostituirli con altri della qualità prescritta, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'Ufficio Fabbisogni, ferma l'applicazione delle penali.

Decorse inutilmente le 48 (quarantotto) ore di cui sopra e nel caso di inadempimento da parte di A.M.E.S. S.p.A., il Comune ha la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquisti presso altre imprese come specificato al punto c) dell'art. 6).

### **9) Cauzioni e garanzie**

Il fornitore è tenuto a garantire che tutti gli articoli oggetto della presente fornitura, ai sensi dell'art. 1490 del Codice civile, siano immuni da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L'Amministrazione si riserva di denunciare i vizi occulti entro 20 (venti) giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti, il termine per la denuncia è di 20 (venti) giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante.

Il fornitore potrà presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dall'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Servizi Educativi – Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi – Servizio Bilancio, Acquisti e Contratti. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro 10 (dieci) giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

Il fornitore è responsabile, per l'intera durata del contratto, dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il fornitore dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione contro danni a persone o cose che fossero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio.

Copia della predetta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni alle merci o attrezzature necessarie per lo svolgimento della fornitura dei servizi/beni, depositate in luoghi non autorizzati, nonché per danni provocati a persone o cose di proprietà del Committente o di terzi durante le operazioni di scarico della merce.

### **10) Consegna della merce**

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna da parte dei riceventi non esonera il fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene con "riserva di successivo controllo"; il controllo del materiale da parte dei punti consegna avverrà entro 24 ore lavorative dal ricevimento.

### **11) Subappalto**

È nullo l'accordo con cui l'affidatario affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni. Possono essere affidate a terzi solo parte delle prestazioni oggetto del contratto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidatario, ove voglia ricorrere al subappalto, dovrà dichiarare all'atto dell'offerta la parte della fornitura che intenda subappaltare.

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023" (c.d. Decreto Correttivo), l'affidatario ha l'obbligo di subappaltare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a piccole e medie imprese, o di indicare una diversa percentuale per motivi legati all'oggetto o al mercato.

Nel caso in cui intenda avvalersene, a norma dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sia l'appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La mancata indicazione, in sede di presentazione del preventivo, delle prestazioni che l'operatore economico intende subappaltare a terzi comporterà il divieto di subappalto delle medesime.

Nel caso in cui l'affidatario intenda avvalersi di prestazioni rese da terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione di servizio e/o fornitura sottoscritti precedentemente all'indizione della procedura di affidamento in oggetto, non configurandosi come attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., i relativi contratti dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è fatto divieto al subappaltatore di affidare a sua volta in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.

Il divieto di subappalto a cascata mira a garantire un maggiore controllo sulle prestazioni contrattuali e una migliore tracciabilità dei flussi economici, riducendo il rischio di opacità e irregolarità; inoltre contribuisce a ridurre i rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto il subappaltatore principale ha un controllo diretto sui soggetti che eseguono le prestazioni.

L'affidatario si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011. L'affidatario si obbliga altresì a inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

## **12) Quinto d'obbligo**

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **13) Pagamenti**

In ottemperanza all'art. 25 del D.L. 66/2014, il pagamento verrà effettuato

esclusivamente su presentazione di fattura elettronica.

L'affidatario dovrà inviare la fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da art. 1, commi da 209 a 213, della L. 244/2007 e da D.M. 55/2013.

Di seguito si riportano i dati salienti per la compilazione del documento sul sistema di interscambio:

Denominazione Ente:	COMUNE DI VENEZIA
Codice univoco ufficio:	UFWX64
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale e Partita IVA	00339370272
Nel campo "Causale"	nome della scuola

**Si prega di aggiungere nell'oggetto, nel campo "descrizione" o "note" della fattura la seguente dicitura: "Da assegnare a 21\_0801C0".**

**Il fornitore dovrà emettere le fatture solamente a fornitura ultimata.**

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica a seguito della verifica della corrispondenza dei prodotti consegnati rispetto a quanto offerto, sia per la tipologia che per i quantitativi.

Il fornitore dovrà far pervenire all'ufficio Fabbisogni alla mail [fabbisogniscuole@comune.venezia.it](mailto:fabbisogniscuole@comune.venezia.it) copia del DDT dopo ogni consegna effettuata.

**Il fornitore dovrà emettere una fattura per ogni punto di consegna e la merce fatturata dovrà corrispondere esattamente alla bolla di consegna.**

**La fattura non deve superare il totale del preventivo.**

**Qualora le fatture emesse non siano conformi a quanto richiesto, verranno restituite.**

In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione delle fatture che pertanto saranno restituite all'affidatario; quest'ultimo, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere le fatture.

L'Amministrazione comunale non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

Il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità) sia già stata fatturata. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione degli estremi della fattura.

Si fa presente che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni non siano debtrici d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo, le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.

**14) Tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, L. 136/2010 e Comunicato ANAC 26/03/2025)**

Si richiamano gli obblighi derivati dall'art. 3, comma 8 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), della L. 136/2010 e ss.mm.ii., di seguito elencati:

### Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità.

### Codici identificativi

Ogni transazione dovrà riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).

### Comunicazioni obbligatorie

L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro apertura o prima utilizzazione;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui conti;  
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

### Subappalti e subcontratti

L'affidatario si impegna a inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tali contratti, anche per estratto, devono essere comunicati alla stazione appaltante.

### Controlli e verifiche

La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sulla documentazione dei pagamenti, richiedendo copia delle fatture e dei bonifici effettuati.

L'affidatario è tenuto a collaborare fornendo evidenza della regolarità dei pagamenti.

### Sanzioni e risoluzione

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Prefetto competente.

## **15) Oneri previdenziali assicurativi**

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. e territoriali in vigore per la fornitura di cui trattasi e dovrà comunicare al committente i dati per poter procedere all'acquisizione del DURC.

## **16) Sicurezza sul lavoro e obblighi di cui art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.**

L'affidatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza.

Trattandosi di mere forniture non sono previsti costi per la sicurezza.

L'affidatario, nell'esecuzione del contratto, è tenuto a osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti e agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sarà contestata all'affidatario per iscritto.

Qualora l'affidatario, già richiamato, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, l'Amministrazione comunale considererà il fatto come grave illecito professionale.

### **17) Obblighi dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, approvato con D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023 e dal Codice di Comportamento interno vigente così come da ultimo modificato con D.G.C. 78/2023. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia dei suddetti Codici di comportamento. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi previsti di cui ai Codici di Comportamento succitati può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario deve non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

### **18) Sospensione e risoluzione e cessione del contratto**

Ferme restando le ipotesi di sospensione del contratto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'art. 122 del medesimo D.Lgs. in materia di risoluzione dell'accordo contrattuale al verificarsi di tutte le fattispecie individuate.

Il contratto potrà essere risolto anche in queste fattispecie:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle di cui all'All. II.10 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in corso di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, dall'art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 267/1942 e dell'art. 124 del presente Codice;
- nei casi di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- nel caso in cui si accerti la sussistenza di gravi infrazioni delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi in ambito ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- laddove emergano, comprovati con mezzi adeguati dalla Stazione Appaltante come descritti dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., gravi illeciti professionali in capo all'operatore economico tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- nell'ipotesi in cui sussistano conflitti di interesse ai sensi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibili o, ancora, in caso si accerti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, non risolvibile con modalità meno intrusive oppure si accerti l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- violazione del divieto di cessione del contratto secondo quanto disposto dal

- presente articolo;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti prodotti presso la Stazione Appaltante;
  - grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione, errore grave nell'esercizio delle attività;
  - in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;
  - per mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 09/10/2025 tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della L. 190/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno;
  - subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
  - transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune e la Prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;
  - violazione, da parte dell'affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente, e di cui al Codice di comportamento interno del Comune di Venezia vigente.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione ha facoltà di pagare solo le prestazioni regolarmente eseguite e di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

### **19) Foro competente**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere il Foro competente è quello di Venezia.

### **20) Clausole finali**

Per quanto non previsto nel presente Foglio "Condizioni Particolari di Contratto" valgono le norme di Legge e i successivi accordi eventualmente intervenuti fra le parti.

### **21) Trattamento dei dati personali**

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti a esso collegati, esclusivamente ai fini della

conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione e conclusione.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
4. La stazione appaltante tratta i dati a essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

## **22) Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all'eventuale registrazione del presente "Condizioni Particolari di Contratto", ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono a esclusivo carico dell'affidatario.

## **23) Protocollo legalità**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, scaricabile dal sito internet al link:

[www.comune.venezia.it/node/583](http://www.comune.venezia.it/node/583)

L'affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità di cui sopra, e la mancata accettazione delle stesse è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

Letto, confermato e sottoscritto in data

**Firma per accettazione**  
Il Legale Rappresentante\*

---

\* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.